

ORIGINALE

COMUNE DI ADRO
PROVINCIA DI BRESCIA
C.AP. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 50 R.V.

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 07/06/2018 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

L'anno duemilaventuno addì 16 del mese di Dicembre con inizio alle ore 19,00 nella sala riservata per le riunioni,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto:

01. ROSA PAOLO	PRESENTE
02. GALLI PATRIZIA	PRESENTE
03. ANTONELLI LORENZO	PRESENTE
04. LANCINI DANILO OSCAR	ASSENTE
05. MILINI MORENO	PRESENTE
06. DELBARBA MOIRA	PRESENTE
07. FALCONI MARIATERESA	ASSENTE
08. VEZZOLI ANDREA	PRESENTE
09. LODA SIMONE	PRESENTE
10. MENASSI MARCO	PRESENTE
11. TOLOMEO DOMENICO	ASSENTE
12. TORCHIANI YLENIA	ASSENTE

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Rosa Paolo, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 07/06/2018 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

VISTA la proposta di deliberazione;

Il Sindaco illustra la proposta;

ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica della seduta conservata presso l'armadio ignifugo nell'ufficio del segretario comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al DUP, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- ❖ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - ❖ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - ❖ realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - ❖ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - ❖ servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando un'unica misura di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- c) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- d) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- e) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- f) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- g) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- h) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- i) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- j) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO l'esito della menzionata ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 07/06/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17/12/2020 avente ad oggetto "RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 07/06/2018 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 19-8-2016 N. 175".

VISTO il quarto comma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che in caso di adozione del piano straordinario di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla competente struttura del MEF e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTO inoltre il primo comma dell'articolo ult. Cit., a norma del quale, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESA pertanto la necessità di relazionare sull'attuazione delle misure previste nel piano straordinario di ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 07/06/2018, e altresì di provvedere all'approvazione dell'annuale piano di razionalizzazione delle stesse;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'elaborato allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, recante l'analisi e la motivazione dello stato di attuazione delle

misure previste nel piano di ricognizione straordinaria delle società partecipate approvato nel 2018 e l'aggiornamento dell'analisi e dell'individuazione delle misure di razionalizzazione necessarie;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sono previste le seguenti misure di razionalizzazione:

- conferma dell'adozione della misura di razionalizzazione già prevista con deliberazione n. 30 del 07/06/2018, consistente nell'alienazione delle quote possedute nella Società Co.ge.me. Spa pari a n. 50 azioni, per la quale la procedura è in corso di definizione;
- fusione della società Tutela Ambientale del Sebino srl per incorporazione in altra società come da Indirizzo deliberato dall'assemblea della stessa Società il 21/07/2020, come da scheda allegata.

VISTO l'allegato parere favorevole tecnico e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Vice Segretario Comunale / Responsabile di P.O. del Settore Finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso, in data 13/12/2021, da parte del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, acquisito al protocollo comunale n. 16005/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:

Amministratori	nr. 12
Presenti:	nr. 8
Assenti:	nr. 4 (Lancini – Falconi – Tolomeo - Torchiani)
Favorevoli:	nr. 8
Contrari:	nr. /
Astenuti:	nr. /

La proposta è approvata con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI APPROVARE** gli allegati alla presente (allegato 1, allegato 2 e allegato 3), quale parte integrante e sostanziale della medesima, contenente il piano annuale 2021 di aggiornamento della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente e l'individuazione delle necessarie misure di razionalizzazione.
2. **DI DARE ATTO** che lo stesso costituisce altresì relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella ricognizione straordinaria approvata con deliberazione consiliare n. 30 del 07/06/2018, consistente

nell'alienazione delle quote possedute nella Società Co.ge.me. Spa pari a n. 50 azioni e aggiornamento alla deliberazione consiliare n. 47 del 17/12/2020;

3. **DI DARE ATTO** che si prevede la fusione della società Tutela Ambientale del Sebino srl per incorporazione in altra società come da Indirizzo deliberato dall'assemblea della stessa Società il 21/07/2020.

4. **DI DISPORRE** che:

- a. la presente deliberazione sia trasmessa alle società/organismi direttamente partecipati dall'Ente, affinché possano prendere piena conoscenza degli indirizzi ivi contenuti e diretti agli organismi di gestione delle società;
- b. l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- c. copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue:

Amministratori	nr. 12
Presenti:	nr. 8
Assenti:	nr. 4 (Lancini – Falconi – Tolomeo - Torchiani)
Favorevoli:	nr. 8
Contrari:	nr. /
Astenuti:	nr. /

DELIBERA

5. **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI



IL SINDACO
PAOLO ROSA



Parere n. 44 alla delibera di Consiglio Comunale

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 07/06/2018 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Leg.vo 18.08.2000, n.267, TUEL E ART.3, COMMA 1, LETT B) DEL D.L.174/2012.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Muscari Tomajoli Dott. Nicola, Responsabile di P.O. del Settore Finanziario;

Vista la proposta di delibera ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa;

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione N. 10 del 11/03/2021;

Esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica;



IL VICE SEGRETARIO
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Adro, li 10.12.2021

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Muscari Tomajoli Dott.Nicola, Vice Segretario Comunale, Responsabile di P.O. del Settore Finanziario;

Vista la proposta di delibera ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa;

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione N. 10 del 11/03/2021;

Visto l'art. 153, comma 5 del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267;

Visto il regolamento di contabilità;

Esprime parere FAVOREVOLE, in merito alla regolarità contabile, per quanto di competenza;



IL VICE SEGRETARIO
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Adro, li 10.12.2021




IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Delibera Consiglio Comunale N° 50 del 16/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Adro, 21/12/2021

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 21/12/2021 (Rep. 488)



IL MESSO COMUNALE
BELLINI CINZIA

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2021

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

è divenuta esecutiva il 16 GEN. 2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza Comunale, li

24 GEN. 2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Com. Nicola Muscari Tomajoli

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.